



COMUNICATO STAMPA n. 58/26

Lussemburgo, 16 aprile 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-131/25 | Dris

Avvocato generale Richard de la Tour: gli studenti non residenti che hanno svolto la maggior parte dei loro studi secondari e conseguito il diploma in Belgio devono essere assimilati ai residenti per l'accesso agli studi di medicina

Il sig. Axel Dris, studente di nazionalità lussemburghese e domiciliato in Lussemburgo, ha frequentato gli studi secondari ad Arlon, città belga di confine. Nel 2022 egli ha superato l'esame di ammissione agli studi di medicina in Belgio. Tuttavia, gli è stato applicato il regime di contingentamento degli studenti non residenti e, in base alla sua media, non ha ottenuto l'attestato di superamento che gli avrebbe consentito di iscriversi ad una facoltà di medicina nella Comunità francese. Il sig. Dris ha contestato tale decisione.

Investito della controversia, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) belga interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che stabilisce, per l'accesso agli studi di scienze mediche, un contingentamento degli studenti non residenti.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Jean Richard de la Tour ritiene che **una normativa nazionale che non assimili ai residenti in Belgio gli studenti che abbiano compiuto in Belgio la totalità o gran parte dei loro studi secondari, pur essendo domiciliati in un altro Stato membro, sia contraria al diritto dell'Unione. Una simile normativa non può, allo scopo di contenere il numero di studenti non residenti, limitarne l'iscrizione, per la prima volta, al corso di scienze mediche** di istituti di istruzione superiore.

L'avvocato generale è del parere che tale normativa crei una disparità di trattamento tra studenti residenti e studenti non residenti e configuri, per questo motivo, una restrizione al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Orbene, una restrizione del genere può essere ammessa solo se persegue un obiettivo legittimo, quale la tutela della sanità pubblica, e rispetta il principio di proporzionalità.

In primo luogo, egli precisa che spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di rischi reali per la tutela della sanità pubblica tali da giustificare una limitazione dell'accesso agli studi di medicina. A tal fine, le autorità competenti devono fondarsi su un'analisi oggettiva e basata su dati numerici, tenendo conto in particolare dell'impatto degli studenti non residenti, dei flussi di mobilità dei laureati nonché dell'eventuale insediamento di professionisti formati all'estero.

In secondo luogo, il giudice nazionale deve valutare se la normativa in questione sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela della sanità pubblica. L'esistenza di un criterio di residenza è comprensibile allo scopo di limitare l'accesso agli studi di scienze mediche ed evitare un «turismo» universitario finalizzato ad effettuare gli studi in uno Stato membro nel quale l'accesso a tali studi sia meno rigoroso che in altri Stati membri. Tuttavia, il caso del signor Driss dimostra che detto criterio unico è, di per sé, inadeguato in talune situazioni. Avendo compiuto tutti gli studi secondari in Belgio, tale studente ha trascorso la maggior parte del suo tempo in questo paese, il che ha contribuito a far sì che egli sviluppasse legami di amicizia e partecipasse ad attività extrascolastiche. Di conseguenza, potrebbe ritenersi che egli abbia un legame con il Belgio equivalente a quello di un residente ai sensi della normativa nazionale.

In terzo luogo, l'avvocato generale rileva che spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale non vada al di là di quanto necessario per realizzare l'obiettivo perseguito. A tale riguardo, l'esistenza di un legame effettivo con lo Stato

membro interessato può essere accertata sulla base di elementi diversi dalla sola residenza, cosicché potrebbero essere prese in considerazione misure meno restrittive.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!

